IL TRUST | ASPETTI DI DIRITTO TRIBUTARIO

Imposizione indiretta e fiscalità diretta

29 Gennaio 2025


C.so Re Umberto 84, Torino 011 580 58 30 studiovitagliano.it

INDICE

1.Fiscalità indiretta

2. Fiscalità diretta

Fiscalità indiretta | Il cammino evolutivo di giurisprudenza e prassi



Fiscalità indiretta | Le novità in tema di tassazione del trust

II D. Lgs. 139/2024, pubblicato il 2 ottobre 2024, ha introdotto importanti modifiche al sistema tributario per i trust, integrando la normativa esistente (D. Lgs. 346/1990 - Tus)

Legge Delega (L.111/2023), articolo 10, lett. a), b)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA:

- a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante <u>l'accorpamento o la soppressione</u> di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
- b) prevedere il sistema di **autoliquidazione** per <u>l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro [...]»;</u>



Legge Delega (L.111/2023), articolo 10, lett. a), b)

- Modifiche a passaggio generazionale imprese, coacervo, trust, autoliquidazione imposta
- ➤ Modifiche in materia di *trust*:
 - Efficacia delle modifiche: 1 gennaio 2025 (art. 9, comma 3)
 - Presupposto impositivo (art. 1, co. 1)
 - Momento impositivo (art. 4-bis, co. 1)
 - Aliquote e franchigie (art. 4-bis, co. 2)
 - Territorialità (art. 2, co. 2-bis)
 - Opzione per tassazione in entrata (art. 4-bis, co. 3)

Fiscalità indiretta | Presupposto impositivo e momento impositivo

Art.1, co.1 TUS

(Presupposto impositivo)

«L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, **compresi i trasferimenti** derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione»

Art.4-bis, co.1 TUS

(Momento impositvo)

«L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari»





La regola generale circa il momento rilevante ai fini impositivi di cui all'art.4-bis, co.1 TUS prevede delle eccezioni

Fiscalità indiretta | Momento impositivo – Le eccezioni alla regola

Trust con beneficiari individuati

Trust interposto rispetto al disponente.







Fiscalità indiretta | Territorialità – Disponente residente in Italia

Art.2,co.2-bis TUS

(Primo paragrafo)

«Per i trust trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale»





Il trasferimento di residenza del disponente da o verso l'Italia è irrilevante

Fiscalità indiretta | Territorialità – Disponente residente all'estero (1/2)

Art.2,co.2-bis TUS

(Secondo paragrafo)

«In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario»




OPEN ISSUE


- Criteri di territorialità da integrarsi in momenti differenti per disponenti residenti e disponenti non residenti?
 - In quale momento deve essere verificata la localizzazione dei beni?

Fiscalità indiretta | Territorialità – Disponente residente all'estero (2/2)

Bene italiano al momento dell'attribuzione



Bene italiano al momento della disposizione




Fiscalità indiretta | Regime opzionale – Tassazione "in entrata"

Art.4-bis,co.3 TUS


«Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione»



Fiscalità indiretta | Regime opzionale – Variazione aliquote nel tempo



Fiscalità indiretta | Regime opzionale – Beneficiari appartenenti a diverse categorie



Art.4-bis,co.3 TUS

«Nel caso in cui (...) non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie (...)»

Fiscalità indiretta | Regime opzionale – Variazione dei beneficiari

Art.4-bis,co.3 TUS

«(...) I successivi trasferimenti a favore di beneficiari appartenenti alla medesima


categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta

(...)»

Beneficiari diversi appartenenti alla stessa categoria







Fiscalità indiretta | Esenzione ex art.3, co.4-ter TUS

Art.3,co.4-ter TUS

«(...)In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni (...) il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (...)»




INDICE

1. Fiscalità indiretta

2. Fiscalità diretta

Fiscalità diretta | Introduzione

Le implicazioni fiscali, ai fini delle imposte sui redditi, possono essere osservata in base alla tre fasi che contraddistinguono la "vita del trust":



FASE DI ISTITUZIONE E DOTAZIONE

Il *settlor* istituisce il trust e, contestualmente o successivamente provvede alla dotazione sottoponendo al vincolo di destinazione taluni beni personali

FASE GESTORIA

Il trustee provvede alla gestione del trust, secondo le disposizioni dell'atto istitutivo, nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo

FASE FINALE

Al «termine della durata» del trust il trustee provvede ad attribuire il fondo in trust ai beneficiari

Fiscalità diretta | Classificazione dei trust

TRUST		SOGGETTIVITA' TRIBUTARIA	IMPONIBILITA' IN CAPO A	TERRITORIALITA'
	INTERPOSTO		Disponente Beneficiario	Worldwide se interponente residente
	OPACO		TRUST	Worldwide se trust residente
	TRASPARENTE		Beneficiari	Worldwide se trust o beneficiari residenti

29 Gennaio 2025


C.so Re Umberto 84, Torino 011 580 58 30 studiovitagliano.it

Fiscalità diretta | Trust opaco v. trasparente – Non commerciali (1/2)


Art.73, co.1, lett. c) TUIR

«Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società (...) i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale (...)»

TRUST OPACO



TRUST TRASPARENTE



> Il reddito viene **determinato** e **tassato** in capo al trust (**IRES**)

➤ Il reddito viene determinato in capo al trust, ma viene tassato per trasparenza in capo ai beneficiari pro quota (se i beneficiari sono persone fisiche i redditi sono soggetti a IRPEF)


Fiscalità diretta | Trust opaco v. trasparente – Non commerciali (2/2)



Fiscalità dell'apporto

Apporto	Opaco	Trasparente
Capitale(*)	Tassazione «in uscita»	Tassazione «in entrata»

(*) Tassazione ai fini delle imposte indirette



Fiscalità dei redditi conseguiti dal trust

Tipologia reddito	Opaco	Trasparente
Canoni di locazione (*)	24% T	0% - 43% B
Capital gain immobiliari (**)	0%	0%
Dividendi	24% T	0% - 43% B
Capital gain su azioni	26% T	26% B

- (*) Non è possibile optare per la cedolare secca
- (**) Se immobile ceduto dopo 5 anni


Fiscalità delle attribuzioni ai beneficiari

Attribuzione	Opaco	Trasparente
Reddito	No Tax(*)	No tax(**)


- (*) Attribuzione già assoggettata ad IRES in capo al trust
- (**) L'imputazione per trasparenza in capo ai beneficiari avviene a prescindere dall'attribuzione.

Fiscalità diretta | Trust Holding


Trust Holding COMMERCIALE OPACO



Trust Holding COMMERCIALE TRASPARENTE



Trust Holding NON COMMERCIALE OPACO



Trust Holding NON COMMERCIALE TRASPARENTE



29 Gennaio 2025

Fiscalità diretta | Interposizione – Interventi di prassi

Risposta 796/2021	 L'attività gestoria del trustee, in una molteplicità di materie, è subordinata al consenso del guardiano, consulente di fiducia della famiglia; Il guardiano può essere revocato, ad nutum, e successivamente nominato, dalla maggioranza dei beneficiari.
Risposta 251/2023	Trustee del trust è una società di diritto estero partecipata ed amministrata dal disponente e dai beneficiari
Risposta 267/2023	 Il disponente, con il consenso dei beneficiari, può revocare, ad nutum, e nominare il guardiano, il quale a sua volta può revocare, in ogni momento, e nominare il trustee; Il trustee necessita del consenso del guardiano in una molteplicità di materie
Risposta 258/2024	 Il trustee può essere revocato, ad nutum, e successivamente nominato, dal beneficiario; L'attività gestoria del trustee, nella gestione, anche ordinaria, del patrimonio, è subordinata al consenso del beneficiario.

29 Gennaio 2025

Studio Vitagliano Tax & Legal

CONTATTI segreteria@studiovitagliano.it 011 580 58 30

studiovitagliano.it